



COMUNE DI ORVIETO

Provincia Di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 42 DEL 30/04/2025

OGGETTO:

TARI - TARIFFE PER L'ANNO 2025 - RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 11.00 e seguenti, presso la Sala del Consiliare, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e reso pubblico all'Albo Pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria di Seconda Convocazione - seduta pubblica.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

OLIMPIERI STEFANO	Presidente del Consiglio	SI
TARDANI Roberta	Sindaco	SI
CASASOLE Beatrice	Componente del Consiglio	SI
MOSCETTI Gionni	Componente del Consiglio	SI
CELENTANO Anna	Componente del Consiglio	SI
PANZETTA Matteo	Componente del Consiglio	SI
MELONE Davide	Componente del Consiglio	SI
PERALI Massimo	Componente del Consiglio	SI
MANDOLINI Sabrina	Componente del Consiglio	SI
FONTANIERI Federico	Componente del Consiglio	SI
GIALLETTI Evasio	Componente del Consiglio	SI
BIAGIOLI Stefano	Componente del Consiglio	NO
CAIELLO Mauro	Componente del Consiglio	SI
CROCE Cristina	Componente del Consiglio	SI
GIOVANNINI Federico	Componente del Consiglio	SI

PALAZZETTI Roberta	Componente del Consiglio	SI
DI LORETO Daniele	Componente del Consiglio	SI

Presenti n° 16	Assenti n° 1
----------------	--------------

Assiste il Vice Segretario Dino Bronzo;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Stefano Olimpieri nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Beatrice Casasole, Sabrina Mandolini e Daniele Di Loreto.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARI - TARIFFE PER L'ANNO 2025 - RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE

Il resoconto del dibattito sull'argomento in oggetto, unificato ai punti n.ri 5 e 7 e iscritto all'o.d.g., viene rinviato all'apposito verbale di seduta in formato digitale.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, sottopone a votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- a partire dall'anno 2022 la redazione del Piano Economico Finanziario della Tari dovrà essere effettuata in coerenza alla Deliberazione ARERA n.363/2021 (evoluzione dell'MTR ex deliberazione ARERA N. 443/2019/R/Rif) che ha approvato il "Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2022/2025, in breve "MTR2" per il secondo periodo di regolazione 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre al perseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma del codice ambientale, in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità Europea, tese a dare impulso all'economia circolare;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con Deliberazione n. 389/2023/R/RIF ARERA, ha approvato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) dei piani economici finanziari definiti dal MTR-2;

Visto il Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24, attuativo dell'art. 57-bis del D. L. n. 124/2019, che introduce il cosiddetto "Bonus sociale Tari", pari al 25% dell'importo dovuto per l'anno 2025, per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico, precisamente per i nuclei familiari, residenti, in possesso di un valore ISEE non superiore ad € 9.530, elevato ad € 20.000,00 per le famiglie con almeno quattro figli a carico. La copertura del Bonus avverrà a mezzo di una nuova componente perequativa, da bollettare, a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che andrà ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA);

Viste le seguenti Delibere di Arera:

- n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 con la quale Arera ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, ed ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, quantificate come segue:
 - 0,10 euro/utenza per la composizione UR 1.a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - 1,50 euro/utenza per la componente UR 2.a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, di attuazione del Dpcm 21 gennaio 2025 n. 24, che ha previsto, con decorrenza 01.01.2025, una componente perequativa, Ur3, di € 6, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, che garantirà la copertura del Bonus Tari.
Arera emanerà un provvedimento che definirà le modalità applicative dell'agevolazione, con particolare riferimento alla condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto fornite dall'INPS (ISEE), tra il sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico Spa, il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), e i gestori del servizio rifiuti.

Considerato che:

- le citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI, che, pertanto, resta quella vigente al citato D.P.R. n. 158/1999;
- si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il Metodo MTR-2 e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale;
- nelle more di revisione del D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b per applicare la tariffa, anche con le modalità di calcolo alternative previste dal comma 652, nel rispetto del principio "chi inquina paga". L'art. 57 bis del D. L. n.124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, cosiddetto "decreto fiscale" ha disposto che tale facoltà è confermata "*fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente*";

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Orvieto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, AURI, Autorità Umbra rifiuti e idrico, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche

per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità del PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, il Piano Economico e Finanziario per il triennio 2022-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal metodo MTR-2 definito da ARERA, è stato trasmesso da AURI con nota n. 4154 del 18.04.2024, in atti con prot. n°15739 del 19.04.2024 e per il 2025 evidenzia costi complessivi per € 5.244.758 (compresa IVA) al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Considerato che il PEF relativo al servizio gestione rifiuti, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, pertanto si ritiene di imputare il 60% dei costi fissi e variabili a carico delle utenze domestiche, e il 40% a carico delle utenze non domestiche;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui rifiuti approvato con delibera di C.C. n. 75 del 22.09.2014, successivamente modificato con Delibera n. 80 del 30.07.2015 e n.50 del 28.04.2016;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 5/E del 18.01.2021, ha istituito il codice tributo per il riversamento dello stesso alla Provincia;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30.09.2025
- seconda rata: 31.10.2025
- terza rata 31.12.2025
- con possibilità di versamento delle due rate entro il 30.09.2025

Tenuto conto che :

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 5/E del 18.01.2021, ha istituito il codice tributo per il riversamento dello stesso alla Provincia;

Vista la Delibera di G.C. n. 85 del 23.04.2025 con la quale si prende atto del PEF inviato da AURI;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 89 del 23.04.2025 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.04.2025;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe della TARI così come riportate negli allegati "A" e "B", rispettivamente per le Utenze Domestiche e le Utenze non domestiche, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che con l'applicazione delle tariffe così definite è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione rifiuti, così come risultante dal PEF, per un importo di € 5.244.758;

4) di dare atto che sulle tariffe Tari viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;

5) di dare atto, inoltre, che per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- 0,10 euro/utenza per la componente UR 1.a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- 1,50 euro/utenza per la componente UR 2.a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6 euro/utenza per la componente perequativa UR 3 per finanziare il Bonus Tari;

6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento delle rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30.09.2025
- seconda rata: 31.10.2025
- terza rata: 31.12.2025
- con possibilità di versamento delle tre rate entro il 30.09.2025

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri sulla proposta espressi dai responsabili, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 riportati in calce al presente atto;

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri votanti n. 16

APPROVA

la proposta sopra riportata senza modificazioni:

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 11 (Consiglieri Casasole, Moscetti, Celentano, Panzetta, Melone, Perali, Mandolini, Fontanieri, Gialletti, Sindaco Tardani e Presidente Olimpieri)

Contrari: n° 0

Astenuti: n° 5 (Consiglieri Caiello, Croce, Giovannini, Palazzetti e Di Loreto)

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di dare esecuzione

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La presente deliberazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000:

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 11 (Consiglieri Casasole, Moscetti, Celentano, Panzetta, Melone, Perali, Mandolini, Fontanieri, Gialletti, Sindaco Tardani e Presidente Olimpieri)

Contrari: n° 0

Astenuti: n° 5 (Consiglieri Caiello, Croce, Giovannini, Palazzetti e Di Loreto)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 47**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tari Tributi Minori**

Oggetto: **TARI - TARIFFE PER L'ANNO 2025 - RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tari Tributi Minori)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2025

Il Responsabile di Settore

Dino Bronzo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dino Bronzo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
OLIMPIERI STEFANO

IL VICE SEGRETARIO
BRONZO DINO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BRONZO DINO in data 07/05/2025
STEFANO OLIMPIERI in data 07/05/2025



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

DELIBERA N. 42 del 30/04/2025

OGGETTO: TARI - TARIFFE PER L'ANNO 2025 - RATE DI PAGAMENTO E RELATIVE SCADENZE

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 07/05/2025 al 22/05/2025 ed è divenuta esecutiva il 30/04/2025.

Il Segretario Generale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Orvieto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Perali Maria in data 29/05/2025

ALLEGATO B

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIA	Kc applicato (coefficiente potenziale di produzione per attribuzione quota fissa)	Kd applicato coefficiente di produzione Kg/m anno per attribuzione quota variabile	QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/mq	TARIFFA TOTALE €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65	0,922748	2,049544	2,972292
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,93	0,650461	1,425612	2,076073
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	0,786605	1,741205	2,527810
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	1,225288	2,702496	3,927784
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18	1,01351	2,241802	3,255312
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	4,07	0,680715	1,476397	2,157112
7	Alberghi con ristorante	1,59	12,31	2,405195	4,465496	6,870691
7.1	Agriturismi con ristorante	1,2	11,08	1,800114	4,019282	5,819396
7.2	Collegi con ristorante	0,99	9,11	1,497574	3,304663	4,802237
8	Alberghi senza ristorante	1,19	9,39	1,800114	3,406233	5,206347
8.1	Agriturismi senza ristorante	0,92	8,45	1,391685	3,065247	4,456932
8.2	Affittacamere	0,74	6,85	1,119399	2,484845	3,604244
8.3	Bed & Breakfast	0,92	8,45	1,391685	3,065247	4,456932
8.4	Case vacanze	0,99	9,11	1,497574	3,304663	4,802237
8.5	Case religiose	0,97	8,92	1,46732	3,23574	4,703060
8.6	Locazioni turistiche	0,87	7,98	1,31605	2,894754	4,210804
9	Case di cura e riposo	1,18	8,21	1,784987	2,978187	4,763174
10	Ospedali	0,82	11,61	1,240415	4,211541	5,451956
11	Uffici, agenzie	0,97	13,55	1,46732	4,915278	6,382598
12	Banche ed istituti di credito studi professionali	0,86	7,89	1,300923	2,862106	4,163029
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26	1,845495	4,084578	5,930073
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	13,21	1,452193	4,791942	6,244135
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90	1,300923	2,865734	4,166657
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63	2,405195	5,307049	7,712244
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32	1,694225	3,743592	5,437817
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10	1,497574	3,301035	4,798609
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	11,58	1,31605	4,200658	5,516708
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,61	2,93	0,922748	1,062861	1,985609
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	4,00	1,331177	1,451004	2,782181
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93	4,916278	10,857141	15,773419
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,50	32,2	5,294453	11,680586	16,975039
24	Bar, caffè, pasticceria	4,75	22,55	7,18533	8,180038	15,365368
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55	3,53972	7,817287	11,357007
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,50	3,53972	7,799149	11,338869
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90	6,398725	14,111019	20,509744
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20	2,995148	6,60207	9,597218
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,58	60,50	9,953572	21,946443	31,900015
30	Discoteche, night club	1,83	16,83	2,768243	6,105101	8,873344

ALLEGATO A
TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	ka applicato (coefficiente di adattamento per superficie per attribuzione quota fissa)	Kb applicato coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione quota variabile	QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/utenza
Famiglie di 1 componente	0,86	0,6	0,731987	96,679137
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,4	0,800079	225,584654
Famiglie di 3 componenti	1,02	1,8	0,86817	290,037412
Famiglie di 4 componenti	1,1	2,2	0,936262	354,49017
Famiglie di 5 componenti	1,17	2,9	0,995843	467,282497
Famiglie di 6 o più componenti	1,23	3,4	1,046911	547,848445
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,94	1,4	0,800079	225,584654